

Grazia Mannozi

Quadri giuridico-linguistici della fiducia: il *logos*, le norme, il sistema penale

Abbiamo bisogno di adottare o riscoprire parole che siano adeguate alla realtà e che al contempo ci consentano di fuoriuscire dall'*apocalisse* verso la *genesì*¹.

(I. Dionigi)

0. Introduzione

Mettere a tema la fiducia in ambito giuridico-penale richiede una riflessione multidisciplinare, poiché la fiducia ha una dimensione *statica* – costituita dai formanti e dalle peculiarità della lingua giuridica – e una dimensione *dinamica*, che si proietta nella tipizzazione delle fattispecie incriminatrici e nella funzione politico-criminale del sistema penale.

Sulla base di tale duplice assunto, verranno proposti quattro “quadri” della fiducia: il primo, dedicato alla *centralità* della parola in ambito giuridico²; il secondo, volto ad illustrare la *funzione* della parola giuridica; il terzo, incentrato sulle *origini* arcaiche delle parole per dire la “fiducia”; e, infine, il quarto, contenente una ricognizione del possibile *ruolo della fiducia* nell’ambito del sistema penale.

¹ I. Dionigi, *Benedetta parola. La rivincita del tempo*, Bologna, il Mulino, 2022.

² N. Irti, *Riconoscersi nella parola*, Bologna, il Mulino, 2020, p. 81.

1. Primo quadro: la centralità della parola

Per parlare di fiducia in relazione al *logos* occorre partire da un postulato e da una osservazione empirica, che è dire da un *assioma* e da una *condizione di realtà*.

1.1. L'assioma

L'assioma è costituito dalla centralità indiscussa della *parola*³ non soltanto per l'essere in relazione degli uomini⁴ ma anche per il diritto⁵. Il diritto, infatti, è una *modalità regolativa* delle relazioni interindividuali e sociali⁶ che si attua attraverso descrizioni e narrazioni sia linguistiche che iconografiche, spesso a forte valenza simbolica⁷.

Le parole sono i “mattoni” del nostro pensiero⁸ – essendo capaci di definire noi stessi, descrivere il mondo e metterci in condizione di comunicare con gli altri⁹ – e dunque sono anche l'elemento costitutivo e «l'area del giuridicamente pensabile»¹⁰. Il diritto parla attraverso parole comuni e tecnicismi¹¹, ricorre a metafore¹² e al linguaggio per immagini: basti pensare, rispetto a quest'ultimo profilo, alla densità simbolica presente nelle allegorie della giustizia stratificatesi nel tempo¹³.

³ Dionigi, *Benedetta parola*, cit., pp. 107-114 e pp. 151 ss.

⁴ Da ultimo, V. Gheno, *Grammamanti. Immaginare futuri con le parole*, Torino, Einaudi 2024, *passim* (ma v., ad esempio, pp. 10 s. e p. 31 sulla relazione tra parola e tempo).

⁵ W. Probert, *Law, Language and Communication*, Springfield, C.C. Thomas Publisher, 1972, p. 59.

⁶ Imprescindibile il rinvio a T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2021, p. VII, al quale si rinvia per un'analisi approfondita su fiducia e radici del diritto. Quanto affermato nel testo vale a maggior ragione per il diritto penale, ove meritevole di sanzione «è solo una condotta da disapprovare dal punto di vista etico-sociale, perché idonea a porre in pericolo o a danneggiare le relazioni sociali all'interno della comunità giuridica». Così C. E. Paliero, *Il Mercato della Penalità*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 7.

⁷ Sulla valenza del simbolo, v. R. Panikkar, *L'arte del simbolo*, a cura di M. Carrara Pavan, Milano, Jaca Book, 2020.

⁸ Chomsky e Moro sottolineano la corrispondenza tra struttura neurobiologica del cervello e sintassi. N. Chomsky, A. Moro, *I segreti delle parole*, Milano, La nave di Teseo, 2022, pp. 113 s.

⁹ V. Gheno, *Potere alle parole. Perché usarle al meglio*, Torino, Einaudi, 2019.

¹⁰ F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 49.

¹¹ H.E.S. Mattila, *Comparative Legal Linguistics*, Aldershot, Ashgate, 2006, p. 98.

¹² Cfr. F. Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, il Mulino, 2010.

¹³ Si indicano, tra le opere di riferimento nella letteratura scientifica italiana, A. Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008; M. Sbriccoli, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in AA. VV., *Ordo Iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003. Per una riflessione sull'evoluzione dell'iconografia della giustizia alla luce della giustizia riparativa v. U. Curi, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. Mannozi, G.A. Lodigiani (a

La legge è esposizione narrativa di diritti, facoltà, doveri, regole, istruzioni, precetti, tipi sanzionatori e procedure. Nella materia penale, in particolare, la norma incriminatrice è strutturata come una *microstoria* che descrive una condotta (attiva, omissiva, di danno, di pericolo, ecc.) corredata dalla minaccia di una sanzione. Componente *precettiva* e componente *sanzionatoria* sono gli elementi essenziali e imprescindibili di tutte le norme penali incriminatrici, anche quando la sanzione non è immediatamente esplicitata all'interno della fattispecie ma si desume per il tramite di clausole di rinvio.

Anche il processo – che attualizza le norme penali e rende giustiziabili diritti lesi, offese subite, lesioni di beni giuridici – si svolge attraverso un *ritualismo* che si fonda *ab origine* sulla *parola*¹⁴. Si pensi, solo per fare un esempio, alle *legis actiones* del diritto romano, ove il performativo linguistico si staglia con tutta evidenza. Non sono la ragione o il torto a decidere la vittoria o la soccombenza bensì la capacità di recitare senza errori la formula giuridico-sacrale¹⁵.

Processo inquisitorio e processo accusatorio non possono fare a meno delle parole. L'oralità è centrale nel processo ove la prova si forma nel contraddittorio tra le parti. Ancora: è la parola a concludere, con la lettura del dispositivo, la vicenda processuale. Parola che diventa performativo linguistico pieno nella forma della sentenza.

In definitiva, la parola della legge fissa assetti, detta regole, stabilisce limiti, prescrive, vieta, comanda, impone, costringe, facoltizza, consente. La sua potenza è nella *forza* che, a monte, la sostiene, prima ancora che nella capacità di persuasione che possiede. Con la medesima forza – che deriva dal contratto sociale – la legge segue i cambiamenti sociali e, di conseguenza, adatta e trasforma se stessa.

Ciò si percepisce immediatamente a livello normativo, per il succedersi continuo di modifiche e riforme legislative, indipendentemente dal fatto che

cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 33-43. Sono ormai un classico, nella letteratura straniera, le opere di: S.Y. Edgerton, *Icons of Justice*, «Past & Present», 1980, pp. 23-28; O.R. Kissel, *Die Iustitia. Reflexionen über ein Symbol und seine Darstellung in der bildenden Kunst*, München, C.H. Beck, 1984, pp. 104-107; W. Schild, *Zur Ikonologie des Jüngsten Gerichts*, in L. Carlen (a cura di), *Forschungen zur Rechtsarchäologie*, vol. 10, Zurigo, Schulthess, 1988; C.N. Robert, *Une allégorie parfaite. La Justice, vertu courtisane et bourreau*, Ginevra, Georg, 1993; R. Jacob, *Images de la Justice. Essai sur l'iconographie judiciaire du Moyen Age à l'âge classique*, Parigi, Le Léopard d'Or, 1994, p. 256 ss.

¹⁴ A. Garapon, *Bien Juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Odile Jacob, Paris, 2001, trad. it. di D. Bifulco, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, Cortina, 2007.

¹⁵ Osserva Bettini: «Le *legis actiones* consistevano dunque in espressioni non modificabili (*certas*), la cui enunciazione aveva carattere *ritualizzato*, tale cioè da rendere obbligatorio, al momento della pronuncia, l'utilizzo delle stesse parole nello stesso ordine, secondo uno schema prescritto». M. Bettini, *Roma città della parola*, Torino, Einaudi, 2022, p. 94.

traccino percorsi evolutivi o virtuosi oppure, al contrario, che provochino dinamiche regressive¹⁶, irrazionali¹⁷, inefficienti¹⁸ e persino illiberali.

Prima ancora che a livello dei precetti e delle regole, la trasformazione della legge si coglie a livello *linguistico*: le parole del diritto subiscono processi trasformativi che vanno dalla *nascita di nuovi termini* alla *dismissione* di altri. Tra i fenomeni sopra menzionati si stende una lingua di terra, tanto sottile quanto affascinante: quella ove si colloca il fenomeno della *risemantizzazione* delle parole, le quali, nella invarianza del *significante*, finiscono con l'acquisire nuove coloriture semantiche¹⁹.

Infine, le parole del diritto si fanno veicolo di dialogo internazionale, di assistenza e di cooperazione giudiziaria. Qui la necessità di lavorare attraverso la traduzione giuridica immette un *surplus* di difficoltà nelle dinamiche comunicative, sia quando occorre passare dalla lingua di lavoro delle istituzioni sovranazionali alle lingue dei paesi membri di dette istituzioni, sia quando dalla lingua propria di un ordinamento giuridico occorre passare a quella di altro e diverso ordinamento giuridico, tipicamente per esigenze di cooperazione.

Anche la didattica del diritto è un universo di parole che tessono dialoghi, custodiscono principi e tradizioni giuridiche, tramandano la memoria e sciolgono i significati delle metafore e delle immagini. Il diritto e la scienza giuridica chiedono di essere insegnati e comunicati. Le parole si fanno allora veicolo di senso²⁰, di interpretazione²¹, di sensibilizzazione.

1.2. *La condizione di realtà*

I *dati di realtà* si desumono dalla constatazione empirica della dimensione *diacronica* ed *evolutiva* del diritto: il diritto muta nel tempo, adattando le proprie risposte ai cambiamenti e ai fattori di crisi interni al sistema penale e o derivanti dal contesto esterno.

Il diritto, come è stato detto in esordio, è strumento regolatore delle rela-

¹⁶ Le caratteristiche involutive delle categorie penalistiche sono analizzate in G. De Francesco e A. Gargani (a cura di), *Evoluzioni e involuzioni delle categorie penalistiche*, Milano, Giuffrè, 2017.

¹⁷ Per una panoramica di riforme non ben meditate cfr. G. Insolera (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, Cedam, 2006.

¹⁸ Cfr. M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, Giappichelli, 2022.

¹⁹ Sia consentito rinviare a G. Mannozi, *Le parole del diritto penale. Un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, «Riv. it. dir. proc. pen.», 2011, pp. 1431-1473.

²⁰ Il "senso" delle parole della giustizia riparativa è esplorato, in una prospettiva prevalentemente filosofica, da Roberto Mancini in G. Mannozi, R. Mancini, *La giustizia accogliente*, Milano, Franco Angeli, 2022.

²¹ V. Giordano, *Il paradigma ermeneutico e il sistema penale. Tra principi costituzionali e prassi*, Ospedaletto, Pacini, 2022.

zioni umane, siano esse pacifiche e ordinate, e perciò intrinsecamente giuste, oppure caratterizzate dall'ingiustizia, come accade, ad esempio, quando sono l'esito della violazione di norme, in particolare di quelle penali o di diritti umani. Le relazioni intersoggettive e tra gruppi, inoltre, sono costantemente sottoposte a fattori perturbanti endogeni ed esogeni. Questi ultimi, in particolare, possono derivare dai cambiamenti sociali, dall'evoluzione tecnologica, dalle crisi economiche, dai conflitti globali (ad esempio, quelli bellici).

Tre osservazioni, svolte del campo della filosofia, del diritto e della sociologia corroborano la precedente affermazione:

- a) Michela Marzano afferma che viviamo in un «mondo instabile»²², dando al contempo alcune indicazioni essenziali per sopravvivere all'incertezza: occorre saper cambiare modi di pensiero e saper innovare schemi di vita per mantenere legami relazionali a base fiduciale. Tali strategie – improntate ad apertura cognitiva e flessibilità comportamentale – presuppongono, anzitutto, fiducia in se stessi.
- b) Mirelle Delmas Marty – a conclusione del ciclo di lezioni al College de France – parla di “umanità in transito”, rispetto alla quale il diritto è chiamato a resistere alla disumanizzazione, a responsabilizzare gli attori globali e ad anticipare i rischi futuri²³. Anche qui la fiducia è un elemento essenziale e irrinunciabile: essa implica una scommessa sull'umano e sulla sua capacità di previsione e contenimento dei rischi.
- c) Infine, Zygmunt Baumann osserva che «la fiducia si trova in difficoltà nel momento in cui ci rendiamo conto che il male si può nascondere ovunque»²⁴. Sulla base dell'ubiquità del male, diventa difficile porre un confine tra l'io (che ambisce al giusto) e l'altro da sé (che fa dell'ingiustizia la propria linea di azione). La provvisorietà, o meglio, la porosità del limite tra comportamento giusto e comportamento ingiusto crea instabilità e alimenta sfiducia. «Il confine protegge (o almeno così si spera o si crede) dall'inatteso e dall'imprevedibile: dalle situazioni che ci spaventerebbero, ci paralizzerebbero e ci renderebbero incapaci di agire. Più i confini sono visibili e i segni di demarcazione sono chiari, più sono “ordinati” lo spazio e il tempo all'interno dei quali ci muoviamo. I confini danno sicurezza. Ci permettono di sapere come, dove e quando muoverci. Ci consentono di agire con fiducia»²⁵.

²² M. Marzano, *Cosa fare delle nostre ferite? La fiducia e l'accettazione dell'altro*, Trento, il Margine, 2021, p. 71.

²³ M. Delmas Marty, *Una bussola dei possibili. Governance mondiale e umanesimo giuridico* (a cura di E. Fronza e C. Sotis), Bologna, 1088press, 2021, p. 19-49.

²⁴ Z. Baumann, *Paura liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 86.

²⁵ Da un articolo di Z. Bauman in *Corriere della sera* 24 maggio 2009.

Instabilità del mondo, rischi di disumanizzazione, crisi e riverberi del concetto di *limes*²⁶, sono tre fattori atti a modificare, alterare, sovvertire le dinamiche fiduciali. Al riguardo, Francesco Palazzo parla di un «diffuso senso di fragilità»²⁷ che sollecita nuove paure e, con esse, la necessità di identificare un nemico sul quale scaricare il proprio senso di ansia e di angoscia. La paura, a sua volta, «finisce per innescare il meccanismo del capro espiatorio; e il capro espiatorio è uno strumento fortemente lacerante non solo la solidarietà sociale»²⁸ ma anche, con essa, la fiducia interpersonale e quella intergenerazionale, componenti imprescindibili del tessuto relazionale sociale.

Quale vettore di pacificazione e di stabilizzazione della fiducia, il diritto, nella sua dimensione regolativa, è interpellato a *seguire* i cambiamenti e, in qualche caso, ad *anticiparli*. Deve raccogliere sfide della modernità per mantenere assetti fiduciali resi instabili e oscillanti dalle ingiustizie subite, da quelle perpetrate, dalla violazione dei diritti umani e delle norme, dalle attività rischiose ma consentite, dalle innovazioni con componenti difficilmente governabili o caratterizzate da segmenti procedurali di tipo “*black box*” (si pensi alle questioni poste dall’intelligenza artificiale) e, più in generale, dalle crisi economiche e dai conflitti bellici.

Il legame tra il rinnovamento delle regole giuridiche e le scelte di *policy* volte a salvaguardare assetti fiduciali è empiricamente osservabile. È ancora una volta il lessico a rivelare, per primo, la prospettiva del cambiamento. Alcune parole della sfera giuridica rinviano, infatti, a concetti dinamizzati da aggettivi che ne illustrano la proiezione lungo la linea del tempo: “generazioni future”, “sviluppo sostenibile”, “pace duratura”. Tali espressioni evocano la dimensione prospettica del diritto, costantemente volto a rinnovare se stesso nei *contenuti* forse più che nelle *forme* e nelle fonti di produzione, che pure si aprono alle istanze di armonizzazione e di cooperazione internazionale.

L’instabilità dei sistemi di diritto è, dunque, correlata alla presa d’atto delle variazioni delle paure, dei rischi locali e globali, dei pericoli naturali o, ancora, di quelli industriali o dall’insorgere di rischi misti e multipli (ad esempio i rischi naturali amplificati da interventi antropici). Il diritto è in perenne tensione tra il conservatorismo del linguaggio, il formalismo delle procedure e le sfide poste dall’incertezza o, addirittura, dall’imprevedibilità. Il dialogo con la scienza e, in generale, con saperi diversi da quello giuridico

²⁶ M. Saporiti, *Tra limite e fondamento. I migranti e l’Europa delle logiche incompatibili*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 6 s. (ma su tale concetto la riflessione è ben più ampia di quella contenuta nelle pagine indicate).

²⁷ F. Palazzo, *Il messaggio di Mirelle Delmas-Marty per un diritto umano e planetario. Postfazione a M. Delmas-Marty, Una bussola dei possibili. Governance mondiale e umanesimo giuridico* (a cura di E. Fronza e C. Sotis), 1088press, Bologna, 2021, p. 57.

²⁸ *Ibidem*.

diventa un fattore di modulazione delle regole, in grado di adattare alle nuove esigenze e sfide che la società contemporanea pone, rendendo il diritto uno strumento dinamico e flessibile in un contesto in continua evoluzione.

In definitiva, a fronte delle condizioni di realtà sopra evocate, la fiducia appare come un bene fragile, scarso, costantemente esposto al rischio di attacchi e possibili lacerazioni tali da fomentare ulteriori divisioni sociali, anche a partire da moduli di pensiero politico capaci di tradursi, soprattutto in ambito penale, in strategie politico-criminali che conducono al c.d. diritto penale “del nemico”.

Una ricerca condotta presso il Max Planck Institut di Friburgo mostra, in particolare, come due “vettori di sfiducia” – le teorie populiste e quelle complottiste – avrebbero un fattore comune: la tendenza spiccata a promuovere sfiducia. La logica del “noi” *vs* “loro” finisce con l’isolare gruppi di persone che coltivano posizioni antagonistiche. Evidente durante la pandemia da Covid 19, il fenomeno del “*distrust*” è stato osservato in aggregati di individui che rigettano la scienza, credono in tesi implausibili, inducono divisione sociale. Coloro che tendono verso il populismo o sono inclini a credere a complotti esternano atteggiamenti di sfiducia nella società, nella medicina e nelle *élite* di scienziati, le quali rischiano di essere percepite come autoreferenziali, inaffidabili e persino capaci di alimentare situazioni di sfruttamento.

Per concludere (senza, tuttavia, voler concludere davvero) applico qui un’ipotesi derivante dal pensiero di Ivano Dionigi: in un mondo instabile, in cui convivono il senso di fragilità, le paure di rischi incombenti, in un’epoca – come è stata definita dallo stesso Dionigi – «di paradossi e di ossimori»²⁹, che accompagnano un’umanità in transito occorre anzitutto «un’ecologia linguistica, che restituisca alla parola il potere di illuminare, non di nascondere e sequestrare la realtà»³⁰. Sembra essersi spezzato, infatti, il “patto” tra le parole e le cose; si percepisce una riduzione e un impoverimento del lessico. La parola – osserva sempre Dionigi – è «degradata a vocabolo e identificata col *medium* comunicativo»³¹.

Questa nuova ecologia linguistica propone di restituire alle parole il potere di disvelare la realtà e quindi diventare, auspicabilmente, vettore di coesione sociale e di *fiducia*.

²⁹ Dionigi, *Benedetta parola*, cit., p. 19.

³⁰ *Ibidem*, p. 20.

³¹ *Ibidem*, p. 19.

2. Secondo quadro: le funzioni della parola giuridica

2.1. *Nomos e logos*

Nell'ambito del diritto le parole hanno molteplici funzioni. È sconsigliabile farne un elenco che ambisca ad essere esaustivo poiché esso sarebbe inevitabilmente impreciso, per eccesso o per difetto. Può essere utile, tuttavia, individuare quantomeno alcune *funzioni essenziali*, collegate complessivamente alla scienza della legislazione, all'attività legislativa e all'applicazione del diritto, che sono qui di seguito riportate:

- a) *dire il diritto*: ciò avviene principalmente attraverso la legge scritta, ma anche la giurisprudenza (si pensi alla giurisprudenza costituzionale, a quella delle Corti sovrannazionali, come la CEDU, o alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione);
- b) *narrare fatti*: al riguardo rilevano, ad esempio, le dichiarazioni della vittima all'atto della denuncia, la deposizione del testimone, le consulenze dei periti, le memorie dei difensori;
- c) *cercare la verità*: il riferimento è all'oralità del processo, *locus* di formazione della prova e di soluzione del dubbio;
- d) *curare*: il riferimento principale va alla *therapeutic jurisprudence* o alla valenza terapeutica dello *storytelling* nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa;
- e) *disvelare l'ingiustizia*: tale funzione è svolta dalle narrazioni pubbliche (si pensi allo svolgimento della *Truth and Reconciliation Commission* sudafricana), dalle inchieste giornalistiche³², dalla denuncia sociale;
- f) *perpetuare la memoria*: narrazioni, sentenze, riparazione alle vittime di reato possono contribuire alla costruzione di “quadri collettivi della memoria”³³;
- g) *riparare simbolicamente l'offesa*: le scuse formali, esito tipico di taluni percorsi di giustizia riparativa, la creazione di “giornate della memoria” e ogni “pietra di inciampo” avente consistenza “narrativa” possono contribuire alla riparazione simbolica dell'offesa.

Il diritto penale – inteso nella sua dimensione *statica* (certezza, prevedibilità, senso di sicurezza) e nella sua proiezione *dinamica* (accertamento

³² Un tra i molteplici esempi è dato dall'inchiesta Spotlight sugli abusi sui minori nell'ambito delle istituzioni religiose, ora descritta nel libro *Betrayal*, The Boston Globe, 2002, trad. it. di I. Annoni, E. Cantoni, *Tradimento. Il caso Spotlight*, (The Boston Globe, a cura di), Trento, Piemme, Cles, 2016.

³³ A. Assmann, *Formen des Vergessens*, Wallstein Verlag, Göttingen, 2016, trad. it. di T. Cavallo, *Sette modi di dimenticare*, Bologna, il Mulino, 2019, p. 67.

dei fatti, risposte sanzionatorie, prevenzione, risarcimento e riparazione) – si costruisce dall'intreccio costante e progressivo delle funzioni associate al lessico. Il *nomos* ha bisogno del *logos*.

Ciò si riflette sulle dinamiche fiduciali, verso il diritto e all'interno dei meccanismi giuridici, le quali sono costantemente condizionate dalle parole, sia da quelle che diciamo, sia da quelle che avremmo dovuto dire e non abbiamo detto³⁴.

Condizionata dal contesto e dalle funzioni delle parole del diritto, la fiducia è oggetto di analisi multidisciplinare quanto alla funzione che essa stessa può svolgere all'interno dei sistemi sociali. La fiducia è stata declinata, infatti, come un modello socio-cognitivo³⁵, un concetto politico³⁶, un fattore propulsivo dello sviluppo economico³⁷, un meccanismo di riduzione della complessità³⁸, una forza di sintesi, un collante sociale e, infine, una scommessa umana o, meglio, una *forma di sapere* su un essere umano³⁹.

L'interconnessione tra il lessico giuridico e la fiducia rivela un fenomeno interessante: il diritto, con la sua duplice natura statica e dinamica, si erige su un "tessuto" lessicale che non solo descrive, ma plasma e orienta la fiducia dei destinatari delle norme. In siffatta tessitura, le parole sono non soltanto strumenti di comunicazione, ma anche agenti di *trasformazione* individuale e sociale, in grado di modellare le relazioni di fiducia (o di sfiducia) nei confronti del diritto e dei suoi meccanismi. Sotto questa luce, la filigrana della fiducia creata attraverso le parole rappresenta una sorta di collante invisibile, che tiene insieme le diverse parti del sistema giuridico, alimentandone la sua legittimazione e la sua funzionalità. La scarsità di fiducia, viceversa, induce diffidenza, fomenta divisioni e provoca conflittualità.

2.2. Occorrenze linguistiche e funzioni della fiducia nel lessico della Costituzione e delle principali fonti sovranazionali in materia penale

Dalla ricognizione lessicale e funzionale proposta e volendo arrischiare una prima sintesi, si può dire che la fiducia si staglia in un duplice significato: quello di *fiducia in senso stretto* e quello di *affidamento*. Tali accezioni

³⁴ E. Borgna, *Le parole che ci salvano*, Torino, Einaudi, 2017, p. VIII della Prefazione.

³⁵ Cfr. Marzano, *Cosa fare delle nostre ferite?*, cit., pp. 69 ss.

³⁶ Nel pensiero di Locke, la società riposerebbe su un rapporto di fiducia reciproca fra il governo e il popolo. J. Locke (1690) *Two treatises of government*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1988.

³⁷ V. Pelligra, *Fiducia e produttività. Sulla natura relazione dell'agire economico*, «Sindacalismo» 2009, 7(3), pp. 47-68.

³⁸ N. Luhmann, *Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*, Lucius und Lucius, Stuttgart, 1968, trad. it. *La fiducia*, Bologna, il Mulino, 2002.

³⁹ Formule riconducibili al pensiero di G. Simmel, *Sociologia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1989.

possono essere lette anche come *funzioni*: promuovere fiducia, consentire affidamento. Occorre verificare se e con quali modalità tali significati funzionali siano presenti e operino nel diritto penale.

A tal fine, prima ancora che lavorare sul dato strettamente normativo, è utile operare ancora un approfondimento sul terreno linguistico.

Il punto di partenza è la verifica della ricorrenza della parola “fiducia” nelle fonti che, gerarchicamente, si collocano a monte del sistema penale e che, perciò, sono capaci di orientarlo, di integrarlo e di guidarne l’ermeneutica. Ciò servirà a individuare quali sono le principali accezioni di fiducia con le quali il legislatore e l’interprete nazionale sono chiamati a confrontarsi.

Soltanto dopo, alla luce del linguaggio giuridico della Costituzione e delle fonti sovranazionali richiamate, sarà possibile delineare una paradigmatica della fiducia nel diritto penale.

Per la verifica linguistica sono stati selezionati i principali documenti rilevanti nell’ambito della “materia penale”: a partire dalla Costituzione italiana, sono stati inclusi gli atti vincolanti dell’unione europea e i principali atti sovranazionali di *soft law* capaci di incidere sulle scelte di politica penale e di politica criminale, sia sul versante delle vittime che su quello degli autori di reato.

In particolare, sotto il profilo linguistico, sono state esaminate, oltre alla Costituzione italiana, le seguenti fonti generaliste operanti in quattro diversi ambiti: (a) diritti umani; (b) garanzie per l’autore di reato e strategie di prevenzione della criminalità; (c) diritti delle vittime di reato; (d) tutela rafforzata rispetto ad ambiti particolarmente gravi della criminalità.

2.2.1. Nel primo ambito sono stati monitorati: la Dichiarazione universale dei diritti umani⁴⁰; la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d’Europa (CEDU)⁴¹; la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europa (c.d. Carta di Nizza)⁴². È emerso come la parola “fiducia” compaia nella Costituzione unicamente nell’ambito delle modalità di formazione del governo (ma non è questa la fiducia che rileva ai fini della presente indagine). È chiaro, tuttavia, che dinamiche fiduciali sono alla base del principio solidaristico che informa la Carta costituzionale. Analogamente, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si parla di un unico tipo particolare di fiducia, l’amministrazione fiduciaria, che non

⁴⁰ *Dichiarazione universale dei diritti umani*, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948, disponibile a: <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf>.

⁴¹ *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali*, adottata dal Consiglio d’Europa a Roma il 4 novembre 1950, disponibile a <https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf>.

⁴² *Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea*, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (2000/C 364/01), disponibile a: <https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf>.

rileva in ambito penale. La parola “fiducia” non è presente nella CEDU e neppure nella Carta di Nizza.

2.2.2. Nel secondo ambito – garanzie per l'autore di reato e strategie di prevenzione della criminalità – sono stati selezionati documenti rilevanti per vincolatività, autorevolezza e capacità di *moral suasion*: la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2020 sulle nuove regole penitenziarie europee⁴³; la Direttiva 2016/343/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali⁴⁴; Raccomandazione R(2006) del Consiglio d'Europa sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni in cui essa ha luogo ed i provvedimenti per la tutela dagli abusi⁴⁵; la Doha Declaration del 2015 su come integrare la prevenzione del crimine e la giustizia penale nell'Agenda delle Nazioni Unite⁴⁶; le Dichiarazioni di Kyoto del 2021 sull'avanzamento della prevenzione della criminalità, la giustizia penale e la *rule of law*⁴⁷.

Nei documenti sopra richiamati il termine fiducia compare prevalentemente nell'accezione di *fiducia reciproca tra sistemi* penali per promuovere la cooperazione⁴⁸, e in quella di *confidenzialità* (legata alla riservatezza delle informazioni o del contenuto di documenti giuridici)⁴⁹.

⁴³ *Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules*, adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies (non ancora tradotta ufficialmente in Italiano), disponibile a: <<https://rm.coe.int/09000016809ee581>>.

⁴⁴ *Direttiva 2016/343/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, disponibile a: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=PL>>.

⁴⁵ *Raccomandazione 2006/13 Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardante la custodia cautelare (settembre 2006)* (adottata dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2006, nel corso della 974ª riunione dei Delegati dei Ministri), Disponibile a: <[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=1_2\(2006\)&contentId=SPS1145149&previousPage=mg_1_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=1_2(2006)&contentId=SPS1145149&previousPage=mg_1_12)>.

⁴⁶ *Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation*, adopted at the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice – Doha, 12-19 April 2015, disponibile a: <https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/doha_declaration/doha_declaration.pdf>.

⁴⁷ *Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, adopted at the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice – Kyoto, Japan, 7-12 March 2021, disponibile a: <https://www.unodc.org/documents/commissions/Congress/21-02815_Kyoto_Declaration_ebook_rev_cover.pdf>.

⁴⁸ Cfr. la *Direttiva 2016/343/UE*, cit., ai considerando 4, 5, 10.

⁴⁹ *Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006*, at the 952nd

La Doha Declaration dà un rilievo interessante ai termini *trust* e *confidence* (quest'ultimo ricorre ben tre volte), i quali vengono utilizzati in accezioni non generaliste bensì specifiche, volte a sottolineare la necessità di instaurare una relazione positiva tra la collettività e il sistema di giustizia criminale⁵⁰. Più in particolare, il termine “*trust*” viene usato per indicare sia la fiducia nella giustizia, sia la credibilità del sistema di giustizia nel suo complesso. La Doha Declaration pone l'accento sull'importanza di coinvolgere la società in processi consultivi e partecipativi per costruire e mantenere questa fiducia. L'obiettivo è far sì che la popolazione creda nel sistema della giustizia, considerandolo giusto e affidabile⁵¹, anche grazie a processi inclusivi e partecipativi⁵².

Il termine “*confidence*” è utilizzato per indicare una fiducia più specifica e pratica, legata alla percezione sociale della funzionalità, dell'efficacia e dell'equità della giustizia, la quale deve essere rispettosa dei diritti umani e libera da corruzione⁵³.

In sintesi, nella Doha Declaration, *trust* si riferisce alla fiducia generale del pubblico nel sistema di giustizia criminale come istituzione giusta e affidabile, mentre *confidence* si riferisce alla fiducia specifica nella capacità operativa e nella competenza del sistema di giustizia criminale.

A differenza che nella Doha Declaration, nel testo della Kyoto Declaration viene utilizzato il solo termine “*trust*” (e non anche il termine “*confidence*”), con il quale viene indicata la fiducia reciproca che deve esistere tra i vari attori coinvolti nel sistema di giustizia criminale, nonché la fiducia del

meeting of the Ministers' Deputies and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies, cit. Si vedano, a titolo di esempio, i seguenti punti: Parte II, 15.1.f); 16A.2.d;16A.3; 23.4; 23.5.

⁵⁰ Il termine “*criminale*”, utilizzato nel testo, è quello maggiormente in uso nei sistemi di *common law* e nella lingua di lavoro degli organismi sovranazionali richiamati nel testo. Cfr. D. Pulitanò, *Potere, Diritto, fiducia*, in A. Gargani et al. (a cura di), *Tra principi del diritto penale e teoria del reato*, Pisa, Pisa Univ. Press, 2022, p. 60.

⁵¹ Cfr. *Doha Declaration*, cit., al punto 5. «q): To consider providing specialized training to criminal justice professionals to enhance capacities for recognizing, understanding, suppressing and investigating hate crimes motivated by discrimination of any kind, to help engage effectively with victim communities and to build *public confidence* and cooperation with criminal justice agencies» (corsivi aggiunti).

⁵² Lo conferma la seguente affermazione, che si riporta lingua originale per evidenziare la duplice accezione dei termini *trust/confidence*: «We support the development and implementation of consultative and participatory processes in crime prevention and criminal justice... to galvanize *public trust* and *confidence* in criminal justice systems» (*Doha Declaration*, cit., punto 10 – corsivi aggiunti).

⁵³ Cfr. *Doha Declaration*, cit., punto 10. e). «To raise public confidence in criminal justice by preventing corruption and promoting respect for human rights, as well as enhancing professional competence and oversight in all sectors of the criminal justice system». Qui, “*confidence*” si riferisce alla fiducia che il pubblico ha nella competenza professionale e nell'integrità del sistema di giustizia criminale, una fiducia che deve essere costruita attraverso misure concrete come la prevenzione della corruzione e la promozione del rispetto dei diritti umani.

pubblico verso le forze dell'ordine e le istituzioni di giustizia criminale⁵⁴. *Trust* si riferisce, in particolare, sia alla fiducia reciproca tra i professionisti della giustizia criminale a livello regionale e transregionale, sia alla fiducia del pubblico nelle forze dell'ordine, specie quando si tratta di denunciare crimini d'odio. Il termine “confidence” non viene menzionato esplicitamente, ma l'accezione di fiducia nella competenza e nell'efficacia delle forze dell'ordine è comunque implicita.

2.2.3 Nell'ambito della tutela delle vittime sono stati selezionati tre documenti sovranazionali particolarmente rilevanti per la specificità tematica, la vincolatività e per l'autorevolezza che li contraddistinguono: la Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime⁵⁵; la Convenzione CM/Rec(2023)2⁵⁶ sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Consiglio economico e sociale sulle strategie relative ai diritti delle vittime del 2020⁵⁷.

Anche in questo gruppo di documenti è evidente un uso sporadico del termine fiducia. Iniziando dal documento più recente – la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti delle vittime del 2023 – emerge come non vi sia traccia lessicale della parola “fiducia”, analogamente a quanto accade nella precedente Raccomandazione del 2006.

Nel testo della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Consiglio economico e sociale sulle strategie relative ai diritti delle vittime del 2020, sebbene il termine fiducia compaia solo una

⁵⁴ Cfr. *Kyoto Declaration*, cit., punto 63: «Establish or strengthen regional and cross-regional cooperation networks of law enforcement and other criminal justice practitioners to exchange information and best practices with a view to, inter alia, building trust among them and further facilitating international cooperation». In questo contesto, “*trust*” si riferisce alla fiducia reciproca che deve essere costruita tra i professionisti della giustizia criminale attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni e pratiche migliori. Al punto 91 si afferma «Develop effective strategies, including by enhancing the capacity of criminal justice professionals, to prevent, investigate and prosecute hate crimes, as well as engage effectively with victims and victim communities to build public trust when engaging with law enforcement to report such crimes». La locuzione “*public trust*” si riferisce alla fiducia che il pubblico, in particolare le vittime e le comunità vittimizzate, deve avere nelle forze dell'ordine all'atto della denuncia.

⁵⁵ *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, disponibile a: <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf>.

⁵⁶ *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato*, disponibile a: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680aa8263>.

⁵⁷ *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)*, COM(2020) 258, disponibile a: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258>>.

volta, esso risulta inserito in un contesto rilevante e peculiare. La *promozione di fiducia* viene evidenziata come un elemento cruciale nell'ambito della protezione dei diritti delle vittime di reato, specificatamente per quelle appartenenti a comunità svantaggiate o vulnerabili, le quali spesso mostrano una fiducia limitata nelle autorità pubbliche, il che ostacola la propensione alla denuncia dei reati⁵⁸. Per incrementare il tasso di denuncia di reati perpetrati ai danni di appartenenti a dette comunità sarebbe, dunque, indispensabile accrescere la fiducia verso le autorità pubbliche, sia attraverso il rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti e le comunità interessate, sia mediante l'offerta di una formazione specifica sull'antidiscriminazione rivolta alle forze di polizia o a coloro che, a vario titolo, entrano istituzionalmente in contatto con le vittime. In sintesi, la fiducia è vista come un elemento fondamentale per garantire che le vittime, specialmente quelle appartenenti a comunità vulnerabili o minoritarie, si sentano sicure nel denunciare i reati subiti, con conseguente riduzione della cifra nera della criminalità.

L'uso del termine fiducia più ricorrente e interessante si trova nella Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime. Se si confronta il testo della Direttiva nella traduzione italiana – dove linguisticamente si ricorre alla parola “fiducia” – con quello in lingua inglese (la lingua di lavoro, insieme al francese, dell'Unione Europea) si possono osservare, già a livello lessicale, due diverse accezioni di “fiducia”, espresse, rispettivamente, dai termini “*trust*” e “*confidence*”.

La Direttiva enfatizza, infatti, il concetto di fiducia in diversi contesti, evidenziandone l'importanza nelle relazioni tra le vittime di reato e il sistema di giustizia. Il Considerando 18, in particolare, sottolinea il trauma derivante dalla violenza nelle relazioni strette, perpetrata da persone di cui le vittime dovrebbero potersi fidare (qui il termine utilizzato è “*trust*”). Il Considerando 53 focalizza la necessità di instaurare un clima di fiducia tra le vittime e le autorità per prevenire la vittimizzazione secondaria: anche qui il termine utilizzato è “*trust*”. Infine, il Considerando 63 rileva come servizi di sostegno affidabili e risposte rispettose da parte delle autorità possano aumentare

⁵⁸ Cfr. la *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo*, cit., ove si legge espressamente: «Inoltre le vittime di reato appartenenti a comunità o minoranze svantaggiate o vulnerabili possono avere scarsa fiducia nelle autorità pubbliche, circostanza questa che impedisce loro di denunciare i reati. Le indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali evidenziano un livello considerevole di omessa denuncia di reati basati sull'odio tra le comunità LGBTI+, di colore, musulmana ed ebraica. Al fine di aumentare la denuncia di reati tra i membri di tali comunità, è fondamentale sviluppare la loro fiducia nei confronti delle autorità pubbliche, ad esempio rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e le comunità pertinenti». Ivi si richiamano altresì i sondaggi dell'Agenzia per i diritti fondamentali, il cui esito evidenzia un basso livello di denuncia di reati di odio tra le comunità LGBTI+, nere, musulmane ed ebreo.

la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia, riducendo il numero dei reati non denunciati. In quest'ultimo contesto, il termine adottato non è “*trust*” bensì “*confidence*”.

È possibile perciò derivarne che la Direttiva distingue, in linea di principio, tre diversi tipi di fiducia: una fiducia per così dire *orizzontale*, che è fiducia interpersonale e in se stessi, messa in crisi dall'esperienza di vittimizzazione; una fiducia *verticale*, che corre tra autorità e individuo, la quale può essere intaccata dall'insoddisfacente esperienza di giustizia nell'ambito del procedimento penale; infine, una fiducia *diffusa*, avente dimensione ampia e generalizzata e a valenza *sociale*, la quale che incoraggia la cooperazione civica e la denuncia dei reati. Se per i primi due profili tematici della fiducia (orizzontale e verticale) la parola adottata dalla Direttiva è *trust*, per l'ultimo tipo di fiducia, la parola usata è *confidence*. L'analisi etimologica e le origini protoindoeuropee di tali parole aiuteranno a chiarire il perché i due diversi termini anglosassoni utilizzati per esprimere il concetto di *fiducia* hanno una proiezione semantica diversa.

Proseguendo con l'analisi linguistica dei documenti sovranazionali a tutela delle vittime, occorre prendere in considerazione quantomeno i principali documenti sovranazionali fondativi in materia di giustizia riparativa: i *Basic Principles delle Nazioni unite in materia di giustizia riparativa*⁵⁹; l'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite⁶⁰; le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(99)19 sulla mediazione penale⁶¹ e CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale⁶². Anche in questo caso si procederà a partire dal documento più recente, segnalando sin d'ora che nei *Basic Principles* delle Nazioni unite non ci siano occorrenze né della parola *trust*, né della parola *confidence*.

Nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite del 2020, le parole “*trust*” e “*confidence*” sono utilizzate in contesti che esprimono la loro importanza per l'implementazione dei programmi di giustizia riparativa.

Il termine *trust* è utilizzato, in primo luogo, in relazione alla partecipazione delle comunità indigene in alcune fasi processuali (si pensi ai *sentencing*

⁵⁹ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (ECOSOC Resolution 2002/12), disponibile a: <<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>>.

⁶⁰ *Handbook on Restorative Justice programmes* delle Nazioni Unite (Criminal Justice Handbook Series, Vienna, 2020, disponibile a: <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf>.

⁶¹ *Raccomandazione R(99)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale*, disponibile a: <<https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-better-impleme/16807882a7>>.

⁶² *Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale*, disponibile a: <<https://rm.coe.int/168091ebf7>>.

circles) prevista in Australia, Nuova Zelanda e Canada, la quale ha portato a una maggiore fiducia tra le comunità native e il personale della giustizia coloniale⁶³. In secondo luogo, la capacità di stabilire un clima che promuova *trust* e *confidence* di tutti i partecipanti è una *soft skill* del mediatore, indispensabile per poter avviare, condurre e concludere un programma di giustizia riparativa.

In terzo luogo, viene sottolineata l'importanza della presa in carico della sofferenza delle vittime con un approccio specifico – il c.d. “*trauma-informed care*”⁶⁴ – atto a promuovere sicurezza per le vittime, *affidabilità* dei servizi, trasparenza e supporto, contribuendo a costruire la fiducia (*trust*) necessaria per evitare vittimizzazione ripetuta e secondaria.

Il termine “*confidence*” è invece utilizzato per evidenziare i benefici potenziali dei programmi di giustizia riparativa nel migliorare la partecipazione pubblica e la fiducia nel sistema di giustizia penale. Nell'*Handbook* viene menzionata la capacità dei percorsi di giustizia riparativa di aumentare l'*engagement* comunitario, la fiducia nella giustizia e nelle forze di polizia, migliorando la responsabilità, il *policing* comunitario e l'efficienza del processo di reclamo.

In sintesi, nell'*Handbook* sui programmi di giustizia riparativa la *costruzione* e il *mantenimento* della fiducia (nella doppia declinazione linguistica appena ricordata) si rivelano cruciali per il successo dei programmi di giustizia riparativa, risultando altresì interconnessi con la sicurezza, la partecipazione comunitaria e la *trauma-informed care*.

Passando, infine, alla Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, occorre rilevare come la parola “*trust*” venga menzionata ove si afferma che l'approccio riparativo può contribuire a costruire e mantenere relazioni fiduciali (*trust*) tra il personale del sistema giudiziario, le forze di polizia e la comunità, ma anche tra i detenuti e lo staff penitenziario nonché tra le persone ristrette in carcere e le loro

⁶³ Cfr. *Handbook of Restorative Justice*, cit., p. 12: «In Australia, New Zealand and Canada, indigenous participation in sentencing procedures has been occurring for some time. Indigenous people, organizations, elders, family and kin group members are encouraged to participate in the sentencing process and to provide officials with insight into the offence, the character of victim-offender relations and an offender's readiness to change. With these developments, court processes may have become more culturally appropriate and greater trust may have grown between indigenous communities and judicial officers».

⁶⁴ Per un approccio al tema può essere interessante il video di Claudia Christen-Schneider, *Integrating Trauma-Informed Care in Restorative Justice Initiatives*, disponibile a <<https://rjworld.org/presentations/integrating-trauma-informed-care-in-restorative-justice-initiatives-claudia-christen-schneiders-insightful-presentation/>>. Sugli effetti dei traumi precoci e sull'importanza della presa in carico nell'ambito della politica criminale minorile v. A. Mouhiddin, J. Adams, *Restorative Justice, Desistance and Trauma-Informed Practice in the Youth Justice System*, in *Amicus Curiae*, Series 2, 4(2), 2023, pp. 442-460.

famiglie⁶⁵. La parola “*confidence*” non compare in questa Raccomandazione, mentre un termine ad essa contiguo – “*confidential*” – viene usato in riferimento ai doveri di riservatezza nell’ambito dei percorsi di giustizia riparativa (ai punti 17 e 49). In definitiva, come emerge dai documenti analizzati, costruzione della fiducia, rispetto della dignità umane e capitale sociale sono fattori essenziali nella prospettiva di tutela delle vittime e incontrano altresì gli obiettivi strategici delle Nazioni Unite per società più giuste, pacifiche e inclusive.

2.2.4. Nell’ambito della tutela rafforzata rispetto ad ambiti particolarmente gravi della criminalità sono state monitorate le principali convenzioni volte a promuovere armonizzazione a livello europeo e un rafforzamento delle strategie di repressione e prevenzione: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale⁶⁶; la Convenzione penale sulla corruzione⁶⁷; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani⁶⁸; la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi⁶⁹; la Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico di Droga⁷⁰; la Convenzione sul traffico di armi; e le convenzioni di Istanbul e di Lanzarote⁷¹, rispettivamente sulla violenza di genere e contro i minori.

In nessuna delle convenzioni indicate – tranne che nella convenzione di Lanzarote, ove si parla di violenza con abuso di relazioni di fiducia – si fa ricorso ai termini *trust* o *confidence*.

La questione della repressione e della prevenzione del crimine, almeno apparentemente, sembra non mettere a tema la fiducia quale dinamica di interazione tra persone e tra autorità e individuo. La fiducia emerge, piuttosto, come un “meta-valore” allorché si pone quale pietra angolare sui cui si fonda

⁶⁵ Raccomandazione CM/Rec(2018)8, cit., punto 61.

⁶⁶ *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 – 15 dicembre 2000), disponibile a: <<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/convenzioni/conv-palermo.pdf>>.

⁶⁷ *Convenzione penale sulla corruzione*, conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, disponibile a: <<https://rm.coe.int/16802f40f7>>.

⁶⁸ *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, disponibile a: <<https://rm.coe.int/168047cd70>>.

⁶⁹ *Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani*, conclusa a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, (tradotta in italiano dalla Svizzera, a seguito della ratifica, disponibile a: <<https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/1067/20210201/it/pdf-afedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-1067-20210201-it-pdf-a-3.pdf>>.

⁷⁰ *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope*, adottata dalla Conferenza nella sua 6° seduta plenaria, il 19 dicembre 1988 (Vienna, 25 novembre – 20 dicembre 1988), disponibile a: <https://antidroga.interno.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/convenzione_del_20_dicembre_1988_contro_il_traffico_illecito_di_stupefacent.pdf>.

⁷¹ *Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007, disponibile a: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf>.

la cooperazione tra stati per una lotta il più possibile integrata ed efficace alle forme di criminalità di maggior gravità, capaci di destare allarme sociale e di alimentare il senso di insicurezza individuale e collettivo.

2.3. “Trust” e “Confidence”: *resumé*

L'analisi linguistica dei documenti sovranazionali selezionati nella cornice delle strategie di politica criminale, dei diritti umani, della tutela delle vittime ha consentito di ottenere una piattaforma conoscitiva sia pure parziale, ma comunque atta a identificare il lessico della fiducia in ambito penale. Da essa emerge, in primo luogo, come, in generale, la parola fiducia venga menzionata assai raramente e comunque sempre in accezioni piuttosto specifiche e circoscritte. E poiché la lingua anglosassone, a differenza di quella italiana, consente di diversificare, anche a livello lessicale, due accezioni della fiducia, è opportuno riassumere e sistematizzare i significati associati ai termini “*trust*” e “*confidence*”⁷².

Il termine “*trust*” viene usato per indicare:

- a) la violazione di *fiducia nelle relazioni strette* (che qualifica i reati di maltrattamenti, violenza domestica, violenza di genere);
- b) *l'abuso di posizioni di fiducia*;
- c) la fiducia delle vittime *nella pubblica autorità*, intesa come personificazione professionale (pubblici funzionari) e non come entità astratta (la giustizia);
- d) la fiducia tra *comunità indigene*, da un lato, e funzionari della giustizia/magistrati appartenenti alla giustizia “coloniale”, dall'altro lato;
- e) il *clima di fiducia* tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (a sua volta correlato a un ambiente *sicuro* e a uno *spazio protetto* di parola e di ascolto);
- f) la fiducia nell'ambito della *cooperazione internazionale*;
- g) la fiducia nella pubblica autorità (dalla quale può dipendere la *propensione alla denuncia*);
- h) la fiducia indotta dalle *modalità riparative di gestione dei conflitti* e dalla qualità inclusiva e partecipatoria della giustizia.

La parola “*confidence*” viene invece utilizzata nelle seguenti accezioni, sebbene con alcuni elementi di sovrapposibilità con le accezioni del termine *trust*:

⁷² In prospettiva storica, v. le riflessioni ampie e documentate di M. Lupoi, “*Trust and Confidence*”, «*Law Quarterly Review*», 2009, pp. 253-287.

- a) come *affidamento*;
- b) come fiducia in *entità astratte* (nel sistema penale, nella legge, nella giustizia);
- c) come *senso di sicurezza*;
- d) come *affidabilità* dei servizi della giustizia ordinaria e della giustizia riparativa;
- e) come dimensione fiduciale *collettiva* verso la giustizia tale da incoraggiare la propensione alla denuncia e la cooperazione con la pubblica autorità.

In sintesi, dalle ricorrenze lessicali emerse nei documenti esaminati emerge che la parola “trust” esprime una fiducia, per così dire, statica, “fondativa”, un’esperienza antropologica (si pensi alla fiducia nelle relazioni strette). La fiducia emerge prevalentemente nelle forme di una esperienza originaria, di un modello cognitivo che precede ed eccede il linguaggio e si attualizza come forza di sintesi e collante sociale. La parola “confidence”, invece, è atta ad esprimere, piuttosto, una proiezione *dinamica* della fiducia, quale scommessa umana, attesa, speranza.

La duplice opzione lessicale per dire la fiducia presente nella lingua anglosassone schiude una prospettiva di approfondimento che richiede ancora uno sforzo: quello di risalire – per il tramite della linguistica comparativa – alle origini della lingua per rintracciare i significati profondi o, per meglio dire, ancestrali di entrambe le parole.

3. Terzo quadro: alle radici della lingua giuridica

Comprendere lo spessore semantico delle parole *trust* e *confidence* richiede un passo indietro nel tempo, per giungere fino alle radici comuni alla lingua italiana e a quella inglese, le radici protoindoeuropee (PIE), le quali potrebbero rivelare una realtà remota ma tuttavia in grado di illuminare il senso della lingua giuridica attuale. La linguistica comparativa, infatti, consente di individuare le componenti antropologiche ancestrali delle prime parole degli uomini che è stato possibile ricostruire attraverso le analogie presenti nelle lingue appartenenti al ceppo indoeuropeo.

La radice PIE della parola “trust” è **deru*⁷³, dalla quale derivano anzitutto parole atte a indicare una realtà prettamente naturalistica: l’albero. Abbiamo perciò le parole *tree* (in inglese), *dendron* (in greco), *dāru* (che in sanscrito vuol dire “albero”). Dalla stessa radice PIE deriva anche una serie di parole per indicare anche realtà immateriali: *trust* – appunto – ma anche *truth* (verità) e, persino *through*, l’andare attraverso, termine esperienziale

⁷³ C. Watkins (a cura di), *The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots*, Boston-New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2011, p. 17.

originariamente abbinato a un tronco cavo che galleggiava sull'acqua del fiume. Dalla medesima radice deriverebbe anche il verbo “*to tray*” (trasportare), fenomeno che originariamente avveniva per lo più attraverso l'uso del legno. Parrebbe altresì derivare da **deru* anche la parola druida (secondo un'interpretazione che la lega a una parola usata dai greci per indicare un albero: la “quercia”⁷⁴).

La radice protoindoeuropea è significativa e capace di mostrare come la fiducia abbia la dimensione di una esperienza di vita fondamentale. La ragione di ciò è proprio nel legame che il termine *trust* mostra con la parola *tree*, che indica genericamente l'albero.

La radice protoindoeuropea del termine è significativa e illustra come la fiducia rappresenti un'esperienza di vita fondamentale. Questo concetto si radica nel legame etimologico tra il termine *trust* e la parola “*tree*”, che indica genericamente l'albero. Tale connessione sottolinea la fiducia come un elemento intrinseco e stabile nella nostra esistenza, proprio come un albero affonda le proprie radici nel terreno, diventando simbolo di stabilità e crescita. Osserva Brosse: «fin d'all'origine il destino degli uomini fu associato a quello degli alberi con legami talmente stretti e forti che è lecito chiedersi che cosa ne sarà di un'umanità che li ha brutalmente spezzati»⁷⁵.

L'osservazione di Brosse porta a ricordare come in quasi tutte le tradizioni si trovi il mito dell'albero cosmico. Nella mitologia nordica, in particolare, il frassino Yggdrasill, con la sua maestosa verticalità, assicurava il nesso tra l'universo e i baratri ctoni: era il collegamento tra la dimora celeste degli dèi e la terra, dove vivono gli uomini e sotto la quale si trovavano gli dèi degli inferi, i giganti primordiali e gli antenati umani.

Quasi ovunque, nella mitologia dell'albero, si palesa, inoltre, la componente dell'acqua sotterranea⁷⁶. Anche in *Genesi* si narra di un albero che cresce al centro del giardino dell'Eden, il quale richiama la tradizione dell'albero mesopotamico. E anche in questo caso, quattro fiumi nascono dalle sue radici e irrigano il paradiso terrestre.

Presso Yggdrasill vi sono le Norne, tre filatrici. Appare evidente la similitudine con le Moire e le Parche, rispettivamente della mitologia greca e di quella latina, ma anche con la ninfa *Egeria*, la quale, nel bosco sacro di Nemi, detta le leggi al re Numa Pompilio. Nella mitologia nordica, le Norne, sono anch'esse a custodia delle leggi e dei costumi arcaici⁷⁷. Albero e fiducia, stabilità e legge.

⁷⁴ Plinio, *Storia Naturale* (XVI, 249-251).

⁷⁵ J. Brosse, *Mythologie des arbres*, trad. it *Mitologia degli alberi*, Bologna, Rizzoli, 2020, p. 9.

⁷⁶ L'acqua è di per se un simbolo primigenio. Essa precede la creazione e la ritroviamo in quasi tutte le tradizioni del mondo. Così Panikkar. *L'arte del simbolo*, cit., p. 125.

⁷⁷ Brosse, *Mitologia degli alberi*, cit., p. 25.

Collocata presso la prima radice del frassino, Urdhr, la più vecchia delle Norne, rappresenta il Destino e veglia sul pozzo da cui attinge acqua per irrorare le radici del frassino. Ciò che viene immerso in quest'acqua ritorna bianco, come la membrana del guscio dell'uovo: quella di Urdhr è fonte dell'eterna giovinezza, è acqua e quindi *humus* di cui sono forgiati tutti gli esseri viventi. È perciò, pur provenendo dal regno dei morti, simbolo di rinascita.

L'albero cosmico è, dunque, un archetipo. Ha la forza del simbolo. Deriva dall'intuizione e non dal ragionamento. Lo prova il fatto che tale simbologia, come ricorda Panikkar⁷⁸, sia trasversale e presente in forme simili nell'ambito di culture che non potevano comunicare tra loro.

Il mito dell'albero svela il senso del mondo. «Per molto tempo – osserva ancora Brosse – l'uomo è vissuto in tale simbiosi con l'albero, protettore responsabile della sua alimentazione, da aver l'impressione di derivare da lui la sua esistenza, da vedere nell'albero l'origine stessa dell'universo»⁷⁹.

Si comprende allora come la parola che designa la fiducia – *trust* – sia strettamente associata all'albero, alla relazione simbiotica che con esso intrattiene l'uomo, il quale dall'albero tutto riceve e all'albero si affida. Sulla base di queste considerazioni si può giungere ad affermare che la parola “*trust*” esprima la *fiducia* in senso fondativo. L'imponenza e la staticità dell'albero, capace di sopravvivere non ad un solo uomo ma a generazioni di uomini, esprimono la stabilità e la solidità di una forma di fiducia che si assume capace di perdurare nel tempo.

Merita ora attenzione l'altra parola che, nel contesto delle fonti sovranazionali, esprime la fiducia: “*confidence*”.

Alla famiglia terminologica della fiducia intesa come *confidence* appartengono le parole *fede*, *faith* (in inglese), *affidamento*, *confidenza*, *fedeltà*, *federazione*, *confederazione*. L'insieme di tali parole rimanda ad altra e diversa radice PIE – **bheidh* – che esprime un concetto dinamico di *attesa*. Da essa deriverebbe il verbo “to wait” (attendere). Nella federazione sussiste la volontà di mantenere un patto nel tempo. Nell'affidamento e nella confidenza⁸⁰ ci sono aspettative da nutrire e che si alimentano anch'esse di azioni protratte nel tempo. Il *confidare* – dimensione diacronica della fiducia – si nutre del “principio di speranza” di Ernst Bloch.

In definitiva, a differenza della fiducia associata simbolicamente all'albero dalla radice PIE **deru*, il concetto di fiducia associato alla famiglia lessicale che origina dalla radice PIE **bheidh* esprime un'aspettativa, è correlato alla speranza. Perciò ben si presta a esprimere anche il senso della *fede*.

⁷⁸ Panikkar, *L'arte del simbolo*, cit., p. 38.

⁷⁹ Brosse, *Mitologia degli alberi*, cit., p. 37.

⁸⁰ Sul tema si rinvia a R. Panikkar, *La confidenza. Analisi di un sentimento*, Jaca Book, Milano, 2013.

Dalle indicazioni della linguistica comparativa emergono, in definitiva, due proiezioni di significato della fiducia: una *statica*, associata al mito dell'albero, l'altra *dinamica*, correlata alla dimensione anche spirituale dell'attesa.

Concludo con un'osservazione di Ivano Dionigi: «le parole, cariche di storia e di tradizione, ci consentono di fare pace con il tempo»⁸¹. È possibile ora fare un passo avanti e cercare di individuare, nei limiti consentiti da questa riflessione, una paradigmatica della fiducia nel sistema penale.

4. *Quarto quadro: una paradigmatica della fiducia nel sistema penale*

Le origini remote della parola fiducia – declinata nei significati presenti nella lingua inglese – e le accezioni in cui *trust* e *confidence* compaiono, seppur non frequentemente, nella trama lessicale delle fonti sovranazionali, porta ad affermare che la fiducia riveste un ruolo rilevante nella “realtà effettuale” del sistema giuridico.

Ciò consente di delineare una paradigmatica della fiducia all'interno del sistema penale articolata sugli elementi che compongono la c.d. “molecola criminale”: la tipicità del fatto, l'autore del reato, la vittima, la comunità e le agenzie del controllo formale.

4.1. La fiducia è rilevante anzitutto in relazione alla *tipicità* del fatto, con particolare attenzione al bene giuridico, alle modalità dell'azione e all'oggetto materiale della condotta.

Nel diritto penale sostanziale, la fiducia si pone anzitutto come un *bene giuridico* da tutelare: si pensi ai reati contro la fede pubblica, che includono le fattispecie incriminatrici di falso, all'abuso di professione o al millantato credito ma anche al delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.). Anche nell'appropriazione indebita, la fiducia è elemento implicito nel rapporto di possesso. Patrocinio infedele e rivelazione di segreto professionale sono reati che hanno, a monte, una relazione tra professionista e cliente basata sulla fiducia.

La violazione della fiducia costituisce, inoltre, un elemento atto a consentire la *modulazione della gravità dell'offesa*. Basti pensare alle aggravanti del furto che prevedono l'uso del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.) e l'esposizione delle cose alla pubblica fede (art. 625 n. 7 c.p.); oppure alle aggravanti dell'omicidio, quando assume la connotazione criminologica del delitto di relazione (violazione della fiducia nelle relazioni strette, di cui parla la Direttiva 2012/29/UE e riscontrabile nelle aggravanti di cui all'art. 577 c.p.); o, infine, all'uso del mezzo insidioso o venefico.

La violazione della fiducia può essere altresì *elemento qualitativo della*

⁸¹ Dionigi, *Benedetta parola*, cit., p. 22.

condotta, laddove assume la coloritura della fraudolenza (si pensi ai reati contro il patrimonio con componente fraudolenta, come la truffa, o alla circoscrizione di incapace).

Infine, processualmente, fiducia/sfiducia entrano nella componente valutativa del giudice rispetto al sequestro di cose o all'opzione per la custodia cautelare.

4.2. Le dinamiche fiduciali sono rilevanti anche in relazione all'*autore di reato*, al suo ruolo processuale, alle strategie difensive, al suo percorso esecutivo della pena custodiale. Al presunto autore di reato la fiducia può essere *data* – secondo meccanismi che riposano su scelte politico-criminali orientate alla deflazione, alla riduzione del ricorso alla pena detentiva, al diritto penale minimo⁸² – ma può essere *tolta*, quando la sfiducia entra nella componente valutativa e decisionale del giudice in modo pregiudizievole per l'imputato o per il condannato.

Il principio di presunzione di innocenza funge da vettore di fiducia nella fase delle indagini e sino alla condanna definitiva. In contrasto, la custodia cautelare si fonda sulla sfiducia motivata dal rischio di dispersione probatoria, pericolo di fuga o reiterazione dell'illecito.

La sospensione del processo con messa alla prova e gli altri istituti di *probation* (si pensi all'affidamento in prova ai servizi sociali) sono vettori di fiducia⁸³, mentre la condanna a pena detentiva e la stigmatizzazione che si associa all'esecuzione della sanzione penale comunicano alla collettività sfiducia verso il condannato. Un temperamento alla sfiducia veicolata dal binomio processo-pena è offerto, in sede esecutiva, dagli interventi terapeutico-trattamentali che, nell'ottica della rieducazione⁸⁴ e del contenimento della recidiva, immettono una quota di fiducia nella capacità del destinatario delle misure di superamento dei fattori criminogenetici e di reinserimento sociale⁸⁵.

Infine, le misure di prevenzione – che però sono “altro” dal diritto penale classico – rappresentano l'apoteosi della sfiducia: in siffatto contesto, i retaggi criminologici delle cosiddette “classi pericolose” si legano a strategie di prevenzione della delittuosità tramite la limitazione di diritti⁸⁶.

⁸² V. A. Cadoppi, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.

⁸³ Ma v. le osservazioni di L. Bartoli, *La sospensione con messa alla prova: l'ambiguità come paradigma*, in D. Castronuovo, D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Napoli, Jovene, 2023, pp. 427-437.

⁸⁴ In argomento, A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

⁸⁵ F. Delvecchio, *Presunzioni legali e rieducazione del condannato*, Torino, Giappichelli, 2020.

⁸⁶ In argomento, F. Basile, E. Zuffada, *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, Torino, Giappichelli, 2021.

4.3. Anche nei confronti della *vittima* si pone una questione cruciale di fiducia, che può essere concessa, abusata o violata.

In primo luogo, la fiducia può essere carpita o estorta, come avviene nel caso delle vittime vulnerabili o particolarmente vulnerabili, la cui disposizione d'animo all'affidamento ad altri, in ragione della loro fragilità, può essere più facilmente manipolata.

In secondo luogo, la fiducia delle vittime può venir meno o vacillare nei confronti della capacità del sistema di offrire protezione e sostegno. Ciò è tipico dei reati di concussione, estorsione o correlati alla criminalità organizzata, soprattutto se di stampo mafioso, in cui le vittime sono spesso minacciate, intimidite, inibite e quindi “mute”; è facile immaginare come la sfiducia nel sistema penale e nei suoi meccanismi di protezione sia un fattore atto a condizionare sfavorevolmente la propensione alla denuncia, contribuendo a elevare la cifra nera del crimine.

Per le vittime, la fiducia intesa come *trust* è spesso *oggetto di violazione*, mentre la fiducia intesa come *confidence* rappresenta un *bisogno fondamentale*. In breve: la *fiducia violata* attraverso il reato richiede, da parte delle vittime, un *atto di affidamento* nei confronti della giustizia. La capacità delle agenzie del controllo formale di rispondere adeguatamente ai bisogni e alle aspettative delle vittime è essenziale⁸⁷, sia per ripristinare o mantenere la fiducia di queste ultime nel sistema⁸⁸, garantendo loro il sostegno e la protezione necessari per affrontare le conseguenze del reato subito, sia per rafforzare la fiducia della collettività nella capacità istituzionale di contenimento e repressione del crimine.

4.4. Nei confronti della *comunità*, la fiducia e la sfiducia si caratterizzano per un andamento sinusoidale e fluttuante, alimentato non tanto da una corretta consapevolezza della grandezza empirica del fenomeno criminale, quanto da timori talvolta irrazionali o da aspettative irrealistiche che conducono alle istanze per la “tolleranza zero”, aventi l'implausibile obiettivo di eradicare la criminalità.

Le c.d. “criminologie della vita quotidiana” tendono a generare una sfiducia generalizzata, creando una percezione diffusa di insicurezza anche in assenza di dati concreti che le giustifichino. Il fenomeno è, paradossalmente, amplificato dalle “criminologie dell'altro”, dove la fiducia è riservata al normotipo, ossia all'individuo che rispetta le norme sociali convenzionali, men-

⁸⁷ Cfr. A. Dal Bianco, G.A. Lodigiani, G. Mannozi, S. Marcolini, V. Molteni, C. Perini, G. Ripamonti (a cura di), *La tutela delle vittime di reato in Lombardia. Rilevazioni empiriche. Mappatura delle attività di protezione e supporto. Strategia di intervento*, Torino, Giappichelli, 2024.

⁸⁸ Pulitanò, *Potere, diritto, fiducia*, cit., p. 64.

tre chiunque si discosti da tale modello viene visto con sospetto e, appunto, con sfiducia.

La macchina mediatica⁸⁹ riveste un ruolo importante nella costruzione della sfiducia collettiva⁹⁰. La percezione di un'emergenza immigrazione, ad esempio, spesso non supportata da riscontri empirici, può essere amplificata dai *media*, contribuendo a un clima di paura e insicurezza. Tale fenomeno non solo distorce la realtà ma alimenta sentimenti di sfiducia reciproca all'interno della comunità, che potrebbero condurre ai c.d. crimini d'odio. Allo stesso modo, l'irrazionale percezione degli effetti deterrenenti degli inasprimenti di pena conduce a richieste tanto irrazionali, quanto inutili di nuovi "pacchetti sicurezza" e di progressivi inasprimenti delle sanzioni. Il bisogno emotivo di pena emerge come una richiesta di assicurazione e la politica penale diventa strumento di ingegneria sociale, sovvertendo la relazionalità tra *mezzo* e *fine*⁹¹.

Proprio le istanze di assicurazione si legano ad un eccesso di fiducia – o meglio da un atteggiamento quasi *fideistico* – verso il sistema penale quale strumento per mantenere l'ordine sociale⁹². Da un punto di vista "interno", secondo la prospettiva di Hart, il bisogno di pena riflette tuttavia la fiducia che la comunità ripone nelle norme penali come strumenti essenziali per la protezione dalla violenza⁹³, capace di minare le condizioni essenziali di vita associata – e la coesione sociale.

In sintesi, la fiducia e la sfiducia della comunità verso il "penale" non sono statiche ma fluttuano in risposta a una serie eterogenea di fattori economico-sociali, culturali e di condizionamenti mediatici. Comprendere tali dinamiche è fondamentale per sviluppare strategie efficaci volte a promuovere una fiducia il più possibile "informata" e razionale nella giustizia e nelle istituzioni.

5. Giustizia penale e giustizia riparativa: dinamiche fiduciali opposte

Qualche osservazione conclusiva va dedicata al confronto tra le dinamiche fiduciali che caratterizzano la *giustizia penale* (per il tramite della sinergia tra diritto sostanziale e diritto processuale) e la *giustizia riparativa* (paradigma ontologicamente alternativo a quello penale, guidato da principi, valori e metodi peculiari).

⁸⁹ Già nel 2005 il fenomeno veniva evidenziato in G. Forti, M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, Vita e Pensiero, 2005.

⁹⁰ C.E. Paliero, *L'economia della pena. Un work in progress*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 48(4), 2005, pp. 1336-1401.

⁹¹ Paliero, *Il Mercato della Penalità*, cit., *passim*.

⁹² Come possibile sviluppo di queste considerazioni v. M. Galli, N. Recchia (a cura di), *Gli effetti collaterali delle scelte di criminalizzazione*, Editoriale Scientifica, 2023.

⁹³ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 139 ss.

La giustizia penale genera percorsi che muovono dalla fiducia – la presunzione di innocenza – per arrivare alla sfiducia, condensata nella stigmatizzazione sociale derivante dalla pena criminale, quando ad essa si riconosce una funzione “espressiva”⁹⁴. Alla base del sistema giuridico-penale vi sono principi garantisti che coagulano la fiducia collettiva nella correttezza e nella giustizia del processo⁹⁵, dove diverse figure istituzionali ricoprono un ruolo cruciale nell’accertamento della verità. Il processo evidenzia differenti modulazioni della perenne tensione tra fiducia e sfiducia.

La sfiducia del sistema nella capacità di difesa e nell’uso delle parole da parte dell’imputato – dinamica ben illustrata da Gide nei *Ricordi della Corte di Assise*⁹⁶ – comporta il riconoscimento, a quest’ultimo, di una serie di diritti, tra i quali quello di non rispondere e persino il diritto di mentire.

Viene invece risposta fiducia nel testimone, al quale è richiesto di dire la verità, contribuendo così a costruire un quadro realistico dei fatti. Il perito, figura esperta chiamata a esprimere un giudizio tecnico, incarna la fiducia nella scienza. La sua perizia si basa su conoscenze scientifiche e tecniche ed è perciò considerata attendibile e imparziale.

L’epilogo del processo è la sentenza. Essa non esclude il permanere del dubbio nella collettività sulla sua correttezza e capacità di ricostruire la verità, sia pure relativa e processuale (il che avviene, ad esempio, quando le parti chiedono l’applicazione di una pena “patteggiata”). Se l’esito del processo è la condanna, il sistema penale, che ha preso le mosse da un atteggiamento garantista di fiducia verso l’accusato, diventa vettore di sfiducia per i noti effetti di etichettamento sociale della pena detentiva⁹⁷. Sullo sfondo, resta la sfiducia che la società manifesta verso il “legno storto dell’umanità” e in particolare verso chi ha già commesso un reato.

La giustizia riparativa, considerata nel suo complesso, promuove e si alimenta di dinamiche fiduciali opposte rispetto a quelle del sistema penale.

Accedere a un percorso di giustizia riparativa muove da una sfiducia iniziale sull’innocenza dell’accusato. Per poter prendere parte a un percorso di giustizia riparativa, si richiede, infatti, alla persona indicata come responsabile dell’offesa l’ammissione dei fatti essenziali, o quanto meno la non contestazione.

⁹⁴ J. Feinberg, *The Expressive Function of Punishment*, «The Monist», 49(3), 1965, pp. 397-423. Interessanti i legami tra stigmatizzazione e “censure”, per i quali si rimanda a A. von Hirsh, *Censure and Sanctions*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1993. Da ultimo, A. Nisco, *Teorie espressive della pena: un’introduzione critica*, Torino, Giappichelli, 2024.

⁹⁵ Pulitanò, *Potere, diritto, fiducia*, cit., p. 62.

⁹⁶ A. Gide, *Souvenirs de la Cour d’Assises*, Paris, Gallimard, 1924, trad. it. *Ricordi della Corte d’assise*, Palermo, Sellerio, 1994.

⁹⁷ N. Walker, *Punishment. Danger & Stigma. The Morality of Criminal Justice*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1980.

Nell'espletamento dei percorsi di giustizia riparativa si apre una fase in cui la chiara illustrazione del metodo prescelto e delle regole per prendere parte al percorso da parte del mediatore, inclusa la comunicazione esaustiva delle garanzie (tra le quali il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni delle parti), dovrebbero creare, un ambiente sicuro, nel quale la fiducia delle parti viene generata e mantenuta proprio grazie al ruolo del mediatore. Lo *storytelling* ha un valore essenziale nel contesto di una fiducia "in costruzione": esso richiede, a monte, una disposizione d'animo favorevole e fiduciosa nel valore della parola narrata e indirizzata, ma anche nelle possibilità del silenzio, che può rivelarsi un formidabile generatore di fiducia per il tramite della creazione di un clima di rispetto favorevole all'ascolto attento e attivo.

In definitiva, nel contesto dei percorsi di giustizia riparativa, l'autore del reato è visto con fiducia quanto alla capacità di elaborazione del vissuto, di dialogo, di riconoscimento della propria responsabilità, di un gesto di scuse o di riparazione verso la vittima o la comunità. Quest'ultima svolge un doppio ruolo, potendo essere sia *attore* dei percorsi di riparazione, sia *destinatario* di politiche di riparazione, e diventando, in tal modo, vettore di una rinnovata fiducia nella possibilità della riconciliazione e di ricostruzione dei legami sociali.

6. Una domanda per concludere

A valle delle riflessioni condotte attraverso i quattro "quadri" della fiducia (la centralità del *logos*, le funzioni della parola giuridica, le origini antropologiche del lessico specialistico, le norme) più che una conclusione sento la permanenza di una domanda, destinata, forse, a restare aperta e irrisolta: quale visione della fiducia c'è alla base della penalità? È dalla risposta che sapremo costruire (prima ancora che individuare) – perennemente sospesa tra il "principio di responsabilità" e il "principio di speranza" – che dipendono le variazioni della fiducia, date dalla capacità individuale e collettiva di sentire quest'ultima come un *albero* e di viverla come *attesa*.

Concludo perciò con le parole di Mirelle Delmas-Marty: «Spetterà forse a questo diritto in divenire (...) riconciliare i due principi, in modo che la paura diventi solidarietà di fronte al rischio e che la responsabilità si apra alla speranza»⁹⁸.

⁹⁸ Delmas-Marty, *La bussola dei possibili*, cit., p. 49.